



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

VARIAZIONE CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEI POSTEGGI N. 70 E N. 79 - MERCATO DEL CAPOLUOGO	<i>Nr. Progr.</i>	43
	<i>Data</i>	19/03/2019
	<i>Seduta NR.</i>	12

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	VICE SINDACO	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	N
ZANZOTTERA MAURO	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 1</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

**VARIAZIONE CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEI POSTEGGI N. 70 E N. 79 -
MERCATO DEL CAPOLUOGO**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 20.12.2016 “Approvazione Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di Commercio su aree pubbliche”;

Considerato che l’Amministrazione Comunale si è avvalsa della facoltà di suddividere in categorie merceologiche i posteggi istituiti presso il mercato settimanale del capoluogo e che tale suddivisione è specificata, come segue, all’art. 5 del citato Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di Commercio su aree pubbliche:

- *comma 8 – lettera c) “I posteggi dal n. 1 al n. 27 – dal n. 45 al n. 77 ed il posteggio n. 88 sono destinati al commercio di generi non alimentari, con esclusione di fiori e piante. Per tali posteggi non sarà possibile la cessione dell’azienda ad operatori esercenti l’attività nel settore alimentare”;*
- *comma 8 – lettera f) I posteggi n. 31 – 32 – 34 – 42 – 43 e dal n. 79 al n. 87 sono destinati esclusivamente al commercio di generi alimentari, esclusi i prodotti ittici ed ortofrutticoli ed i generi non alimentari. Pertanto, per tali posteggi non sarà possibile la cessione dell’azienda ad operatori esercenti l’attività nel settore ortofrutticolo, dei prodotti ittici freschi e generi non alimentari”;*

Preso atto delle numerose lamentele pervenute dai residenti del complesso abitativo situato tra Piazza Mercato e le vie Maroncelli e Menotti, in prossimità del posteggio n. 79, relativamente alle esalazioni prodotte dall’attività esercitata dal concessionario di tale posteggio;

Ritenuto opportuno provvedere all’eliminazione di quanto lamentato salvaguardando, nel contempo, il diritto all’esercizio dell’attività da parte del assegnatario del posteggio n. 79, di concerto con lo stesso operatore ed il concessionario del posteggio n. 70, destinato al commercio di generi non alimentari, è stato effettuato uno scambio dei posteggi in via sperimentale, scambio favorito dal fatto che la posizione del posteggio 70 consente la possibilità di fornitura di energia elettrica;

Tale scambio ha sortito gli effetti desiderati, essendo cessate segnalazioni e lamentele;

Ritenuto pertanto doveroso formalizzare la nuova sistemazione, a norma di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 5 del Regolamento Comunale per l’esercizio dell’attività di Commercio su aree pubbliche, si è provveduto a richiedere apposito parere alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all’art. 19 – comma 1 – della L.R. 06/2010;

Detta richiesta, con la quale è stato altresì esplicitato che la mancanza di espressione di parere sarebbe stata equiparata all'espressione di un parere favorevole, è stata trasmessa tramite posta elettronica certificata e tramite la procedura informatica del Protocollo Comunale in data 08.02.2019;

Entro il termine stabilito di 15 gg. dalla data di ricevimento della richiesta di parere nulla risulta essere pervenuto;

Vista la L.R. 06/2010 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere";

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico Ordinamento Enti Locali";

Visto il parere dal punto di vista Tecnico espresso dal Responsabile dell'Area Territorio e attività economiche;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di disporre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 – comma 11 – del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, la seguente variazione alla classificazione merceologica dei posteggi n. 70 e 79 del mercato settimanale del capoluogo:
 - a) Il posteggio n. 70 viene destinato esclusivamente al commercio di generi alimentari, esclusi i prodotti ittici freschi ed ortofrutticoli ed i generi non alimentari.
Pertanto, per tale posteggio non sarà possibile la cessione dell'azienda ad operatori esercenti l'attività nel settore ortofrutticolo, dei prodotti ittici freschi e generi non alimentari;
 - b) Il posteggio n. 79 viene destinato al commercio di generi non alimentari, con esclusione di fiori e piante.
Pertanto, per tale posteggio non sarà possibile la cessione dell'azienda ad operatori esercenti l'attività nel settore alimentare;
2. Di dare atto che a seguito dell'adozione della presente deliberazione, verrà inviata apposita comunicazione agli esercenti interessati affinché provvedano a formalizzare lo scambio di posteggio, consentendo così allo SUAP di rilasciare le nuove concessioni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 43 DEL 19/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **43** del **19/03/2019**

OGGETTO

**VARIAZIONE CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DEI POSTEGGI N. 70 E N. 79 - MERCATO DEL
CAPOLUOGO**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/03/2019

IL RESPONSABILE DI AREA

Geom. ANGELO SORMANI
